



Spett.le
Banca-----
Direzione Generale
Via/Piazza-----n-----
c.a.p.-----

Racc. A/R - Anticipata PEC

Oggetto: Applicazione dell'articolo 120, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Diffida ad adempiere.

La scrivente Associazione, nell'esercizio della sua istituzionale attività di tutela degli associati che rivestono la qualità di utenti bancari, formula la presente al fine di significarVi quanto segue.

La nuova previsione dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come riformato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha espressamente previsto al comma secondo, lettera b), che *“Gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Orbene, in forza della nuova previsione legislativa, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della suddetta novella, è di conseguenza vietata ogni forma di anatocismo bancario anche in ordine ai contratti sorti anteriormente a tale data che contemplino clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi sui rapporti di conto corrente, ovvero, in materia di mutui, il computo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta già comprensiva degli interessi corrispettivi.

Sul punto la scrivente Associazione Vi rappresenta che la superiore ricostruzione è stata avvalorata da autorevole giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano Ord. 25 marzo 2015; Ord. 3 aprile 2015) che ha categoricamente escluso che l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 120 TUB possa ritenersi sospensivamente condizionata all'adozione di un provvedimento attuativo da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Associazione, in nome, per conto e nell'interesse di tutti i suoi iscritti,

INVITA E DIFFIDA

il Vostro istituto di credito ad osservare la disposizione di cui all'articolo 120 del Testo Unico Bancario nei rapporti contrattuali in corso con i propri iscritti ed a rimborsare agli stessi mediante operazioni di storno e riaccredito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 del codice civile, le competenze illegittimamente incamerate a far data dal giorno 1 gennaio 2014.



Corre l'obbligo alla scrivente Associazione avvisare Codesto Istituto che in mancanza di sollecita evasione di quanto richiesto saranno adite le vie legali sia per la tutela degli interessi dei suoi Associati che per il ristoro dei danni dagli stessi subiti.

Con espressa riserva di segnalazione agli Organi di Vigilanza nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Tanto si doveva.

Roma lì 19/05/2015

ASSOCIAZIONE A.I.A.C.E.

Il Segretario Nazionale

(Dott. Giuseppe Sparta)